



**COMUNE DI VOLANO**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO**  
**DI IGIENE AMBIENTALE**  
**E**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 luglio 2019

# INDICE

ART.	CONTENUTO
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DEFINIZIONI
3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
5	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
6	ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO
7	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
8	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
9	CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI
10	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI - SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
11	GESTIONE DELLA FRAZIONE "RESIDUO"
12	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
13	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA
14	GESTIONE DELLA FRAZIONE "CARTA"
15	GESTIONE DELLA FRAZIONE "MULTIMATERIALE"
16	GESTIONE DELLA FRAZIONE "VETRO"
17	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI
18	CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI
19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
20	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
21	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI
22	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
23	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
24	CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
25	CESTINI PORTA RIFIUTI
26	DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E STRUTTURE PUBBLICHE
27	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE
28	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
29	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
30	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
31	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZA TE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
32	ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI MATERIALI

- 33 POZZETTI STRADALI E FONTANE
- 34 CAROGNE DI ANIMALI
- 35 CONDUZIONE DI ANIMALI
- 36 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI
- 37 CANTIERI EDILI
- 38 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- 39 RIFIUTI INERTI
- 40 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA  
MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE  
PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI CONTENITORI DEI RIFIUTI
- 41 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO
- 42 SGOMBERO DELLA NEVE
- 43 MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E  
PER ALTRE FINALITA'
- 44 SANZIONI
- 45 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## **ARTICOLO 1**

### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.  
Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
  
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
  - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - e) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 184, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai rifiuti radioattivi;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
  - d) ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e s.m., nel rispetto della vigente normativa,
  - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
  - f) ai materiali esplosivi in disuso;
  - g) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

## **ARTICOLO 2** *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
- a) **utente**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
  - b) **utenze domestiche**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
  - c) **utenze non domestiche**: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
  - d) **gestore**: soggetto incaricato dal Comune Volano (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
  - e) **produttore**: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
  - f) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - g) **raccolta differenziata**: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
  - h) **raccolta domiciliare**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario, anche detta "porta a porta";
  - i) **raccolta di prossimità**: isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
  - j) **raccolta su chiamata**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
  - k) **raccolta**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
  - l) **spazzamento**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
  - m) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
  - n) **centro di raccolta materiali** (di seguito CRM): area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
  - o) **trasporto**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
  - p) **smaltimento finale**: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
  - q) **imballaggio**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- r) **imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- s) **imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- t) **imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- u) **materiali riciclabili**: tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
- v) **residuo**: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
- w) **area montana**: comprende le utenze collocate lungo la strada che porta al monte Finonchio;
- x) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; In particolare si intende per:
  - **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'ideale areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  - **compostaggio tradizionale (fossa, cumulo)** un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- y) **affidatario del servizio**: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### ARTICOLO 3

#### *Classificazione dei rifiuti*

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
    - **Frazione organica (o umida)**: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
    - **Frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

- **Frazione residua**: i rifiuti non recuperabili;
  - **Rifiuti potenzialmente pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
  - **Rifiuti ingombranti**: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
- b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
- e) **i rifiuti provenienti** dallo spazzamento delle strade;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- t) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed es tumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed);
- g) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimi lati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. Sono **rifiuti speciali**:
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Assimilazione di rifiuti, speciali ai rifiuti, urbani***

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- i rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
  - i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;

In attesa della definizione, da parte dei Ministeri competenti e come disposto dalla sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II-bis, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, restano confermate le modalità di assimilazione secondo i seguenti criteri:

- **limiti qualitativi:** ai fini qualitativi, l'assimilazione è definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 2741 del 14 dicembre 2012;
- **limiti quantitativi:** ai fini quantitativi si richiama la deliberazione della Comunità della Vallagarina (ente gestore) n. 164 del 30 maggio 2013, avente ad oggetto "Approvazione nuovi limiti quantitativi per il conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani".

2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani secondo agli artt. 58 e seguenti del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e il Titolo III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

## **ARTICOLO 5**

### ***Divieti ed obblighi generali***

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti, è vietato:
  - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
  - b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
  - c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
  - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
  - e) l'esposizione di sacchetti o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre ventiquattro ore;
  - f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
  - g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
  - h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi, gomme da masticare e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- k) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- l) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- m) il conferimento di rifiuti di carta e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

- 3. Non è considerato abbandono:
  - a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare ("porta a porta") nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
  - b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
  - c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico o di comunità) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
- 4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

## **ARTICOLO 6**

### ***Attività e competenze del gestore del servizio***

- 1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2. Il Comune, sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del Piano comprensoriale di infrastrutturazione territoriale e adeguamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Garantisce altresì il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra di competenza comunale.
- 3. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, può affidare il servizio in concessione a terzi (Enti o società di diritto privato) definendone le modalità di espletamento con apposito disciplinare.

4. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore o soggetto affidatario della raccolta dei R.S. U. Tale accordo dovrà individuare le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

## **ARTICOLO 7**

### ***Oggetto del servizio e principi generali***

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;
  - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
  - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
  - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, o comunque effettuata secondo un calendario prestabilito.

## **ARTICOLO 8**

### ***Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti***

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
2. L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:
  - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
  - frequenze minime garantite per la raccolta;
  - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
  - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli

appositi contenitori/mastelli/sacchi consegnati dal Comune, ovvero conferiti negli appositi cassonetti predisposti nelle aree condominiali e nelle zone non soggette alla raccolta di tipo "porta a porta", con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta.

7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 9**

### ***Centro di raccolta materiali***

1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel Comune di Volano, situato in località ai Lopi. La tipologia dei rifiuti urbani ed assimilati da conferire e le eventuali limitazioni all'utenza sono disciplinate nelle ordinanze comunali. L'ordinanza del comune, relativamente all'esercizio del CRM, sarà coerente con le indicazioni espresse nel Piano provinciale di Smaltimento dei Rifiuti e dal Piano comprensoriale di infrastrutturazione territoriale e adeguamento dei servizi di raccolta differenziata.
2. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
3. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini e a tutti gli altri fruitori tramite idonee forme di pubblicità.
4. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto pena l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 10**

### ***Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici Servizio di raccolta "porta a porta"***

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori e o sacchi specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Comune in accordo con il Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchi in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.
2. Il Gestore, in accordo con il Comune, ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben

visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.

3. È vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.
4. I contenitori rigidi (mastelli) e i sacchi a perdere sono distribuiti dal Comune. Il Gestore effettua di norma la raccolta soltanto dei sacchi e contenitori idonei alla tipologia del rifiuto.
5. Qualora il cittadino abbia causato la rottura dei sacchi o non li abbia idoneamente chiusi e a questo consegue lo spargimento del contenuto in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso che pulisce la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento venga causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
6. I titolari delle utenze espongono direttamente i contenitori e i sacchi su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Comune in accordo col Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e ritirati nell'arco della giornata.
7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, etc.). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori e i sacchi sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
8. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, è il Comune assieme al Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle e indicare l'esatta ubicazione dei contenitori e i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
9. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite e manutentate dal condominio e/o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I cassonetti presenti all'interno di questa area sono ad uso esclusivo del civico n. \_\_\_ di via o piazza \_\_\_\_\_".
10. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Comune. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
11. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito dal Comune, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare

l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

12. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
13. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Comune di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni, ad esclusione del frazione "residuo". La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.
14. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori dell'organico concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
15. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato di norma il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.
16. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 11**

### ***Gestione della frazione "residuo"***

1. La frazione "residuo" è costituita solo ed esclusivamente dai rifiuti urbani che non è possibile riciclare.
2. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo" avviene con il sistema "porta a porta", con frequenza quindicennale, per:
  - a) le utenze domestiche, in appositi contenitori carrellati verdi da 120 litri dotati di transponder per la registra-zione del numero di svuotamenti, distribuiti in comodato gratuito dal Comune. I suddetti contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze;
  - b) le utenze non domestiche, a seconda delle esigenze in appositi mastelli verdi da 40 litri o in contenitori carrellati da 120/360/1100 litri dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze;
3. La raccolta dei rifiuti denominati "residuo" è effettuata nella zona del monte Finonchio mediante cassonetti da 1000/1100 litri, con frequenza quindicinale nel periodo estivo.
4. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le isole ecologiche dell'area montana e per le utenze non domestiche con grossa produzione.
5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

**ARTICOLO 12**  
***Gestione della frazione umida***

1. La frazione umida dei rifiuti urbani è costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, etc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani.
2. I rifiuti denominati “organico” sono conferiti dalle utenze domestiche residenti in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente dal Comune, da porre all’interno di mastelli marrone, distribuiti in comodato gratuito dal Comune. In alternativa ai sacchetti distribuiti dal Comune gli utenti possono utilizzare altri sacchetti purché compostabili (non vanno bene se solo biodegradabili). I mastelli sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Le utenze non domestiche conferiscono nei medesimi mastelli o in contenitori carrellati da 120 litri a seconda delle esigenze.
3. Per agevolare la separazione dello scarto umido, contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori e consentire l'autonoma riduzione del volume per evaporazione acqua, i sacchetti sopra indicati possono essere collocati in un mastellino da sotto-lavello aperto e traforato che è assegnato in comodato d’uso dal Comune a tutte le utenze domestiche.
4. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza non inferiore a due volte la settimana.
5. le utenze non domestiche, a seconda delle esigenze possono conferire la frazione umida in appositi mastelli marrone o contenitori carrellati da 120 litri. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a centoventi litri è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l’eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 13**  
***Autotrattamento della frazione umida***  
***(compostaggio domestico)***

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario.
5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
  - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
  - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
  - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune o dal soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti, ed identificabile.
8. Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e provinciale relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, potranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tariffa per lo smaltimento rifiuti, agevolazioni economiche atte a favorire i cittadini che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati. In particolare potrà essere incentivato l'utilizzo di compostiere domestiche, riconoscendo una riduzione sulla tariffa per lo smaltimento dei R.S.U. dovuta agli utenti che provvedano al compostaggio della frazione umida (sfalci, patate, resti vegetali, ecc.) derivante dai rifiuti prodotti nelle proprie aree verdi.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Gestione della frazione "carta"***

1. La frazione carta dei rifiuti urbani è costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in carta e cartone.
2. I rifiuti denominati "carta" sono conferiti dalle utenze domestiche residenti in appositi mastelli grigi con coperchio giallo da circa 40 litri, distribuiti in comodato gratuito dal Comune. I mastelli sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Le utenze non domestiche conferiscono nei medesimi mastelli o in contenitori carrellati da 120, 360 o 1100 litri a seconda delle esigenze.
3. Nel caso di conferimento di carta e/o cartoni di quantità e/o dimensioni non compatibili con il contenitore assegnato, le utenze provvedono a collocarli in prossimità del contenitore o in alternativa alla consegna presso il Centro raccolta materiali. Non è ammesso il deposito di carta e cartoni in assenza del contenitore di riferimento. Il cartone è depositato piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.

5. La raccolta della frazione "carta" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza settimanale, per:
  - a) le utenze domestiche in appositi mastelli grigi con coperchio giallo da circa 40 litri. I mastelli sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze;
  - b) le utenze non domestiche, in appositi mastelli grigi con coperchio giallo da circa 40 litri o contenitori carrellati da 120/360/1100 litri, a seconda delle esigenze. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze..
6. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 15**

### ***Gestione della frazione "multimateriale"***

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica e alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto "residuo" nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.
2. I rifiuti denominati "multimateriale" sono conferiti dalle utenze domestiche residenti e non residenti in appositi sacchi personalizzati semitrasparenti da circa 100 litri, distribuiti gratuitamente dal Comune. I sacchi sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Le utenze non domestiche conferiscono nei medesimi sacchi o in contenitori carrellati da 120/360/1100 litri a seconda delle esigenze.
3. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio. Gli stessi vanno conferiti al Centro raccolta materiali rispettivamente nei container "plastiche dure" e "metalli".
4. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
5. La raccolta della frazione "multimateriale" dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza settimanale, per:
  - a) le utenze domestiche in appositi sacchi personalizzati semitrasparenti. I sacchi sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze;
  - b) le utenze non domestiche, a seconda delle esigenze in appositi sacchi personalizzati semitrasparenti o contenitori carrellati da 120/360/1100 litri, a seconda delle esigenze. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. In alternativa la raccolta può essere effettuata presso il Centro raccolta materiali negli orari di apertura dello stesso.

7. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato, per le isole ecologiche dell'area montana e per le utenze non domestiche con grossa produzione.
8. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **ARTICOLO 16** *Gestione della frazione “vetro”*

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere.
2. La raccolta è effettuata con il sistema stradale nelle apposite campane collocate su tutto il territorio comunale o in alternativa presso il Centro raccolta materiali nell'orario di apertura dello stesso.
3. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, cristallo, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **ARTICOLO 17** *Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici*

1. I rifiuti ingombranti ed i pneumatici non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta materiali oppure tramite ritiro presso il domicilio privato dell'utente a mezzo dell'affidatario del servizio, previa chiamata.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per i cittadini che conferiscono direttamente al centro raccolta, mentre per il ritiro presso il domicilio privato dell'utente potrà essere previsto il pagamento di una tariffa.
4. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **ARTICOLO 18** *Conferimento dei beni durevoli*

1. I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia

equivalente ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computers e relativi accessori;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria.
2. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
  3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

### **ARTICOLO 19**

#### ***Conferimento dei rifiuti pericolosi***

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta ovvero, qualora attivati, presso i punti di stazionamento, in giorni ed ore definiti, di apposito mezzo attrezzato e/o degli appositi contenitori per tale raccolta (RUP).
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 20**

#### ***Conferimento dei rifiuti urbani vegetali***

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta materiali. Qualora attivato, è ammessa la consegna di tali residui al servizio di raccolta puntuale degli stessi.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 21**

#### ***Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni***

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

## **ARTICOLO 22**

### ***Gestione dei rifiuti sanitari***

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. f), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
  - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente dal medico che li ha in cura una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
  - d) la spazzatura;
  - e) i rifiuti provenienti da indumenti e lenzuola monouso;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici, i pannoloni, le bende e le sacche per le urine anche contaminati da sangue purché non provenienti da reparti infettivi;
  - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono assimilati ai soli fini dello smaltimento in impianti per rifiuti urbani nell'ambito territoriale omogeneo di cui all'art.182 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

## **ARTICOLO 23**

### ***Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati***

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

## **ARTICOLO 24**

### ***Controllo della quantità dei rifiuti urbani ed assimilati***

1. Qualora istituito ed adottato il sistema di controllo oggetto del presente articolo, l'affidatario del servizio dovrà garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la quantificazione dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, raccolti presso ogni utenza, fornendo al Comune i dati rilevati su supporto magnetico.
2. Le modalità di esecuzione della quantificazione e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

## **ARTICOLO 25**

### ***Cestini portarifiuti***

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
4. E' vietato depositare rifiuti all'esterno dei cestini.
5. E' vietato il conferimento nei cestini di rifiuti provenienti dalle abitazioni circostanti.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 26**

### ***Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche, anche di tipo mobile***

1. E' vietato imbrattare fabbricati, strutture pubbliche, suolo pubblico e strumentazione (beni mobili) pubblica.
2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. E' vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
4. E' vietata l'apposizione di scritte e cartelli di qualsiasi genere sulle strutture e sui beni mobili di uso pubblico senza la necessaria autorizzazione del Comune.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

## **ARTICOLO 27**

### ***Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue***

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo

spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 28**

### ***Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti***

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita al termine dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 29**

### ***Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici***

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **ARTICOLO 30**

### ***Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti al servizio di raccolta o smaltimento previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 31**

#### ***Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche***

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un congruo termine dalle fine della manifestazione e comunque non oltre le successive 24 ore.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 32**

#### ***Attività di carico e scarico di merci e materiali***

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 33**

#### ***Pozzetti stradali e fontane***

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 34**  
***Carogne di animali***

1. Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 35**  
***Conduzione di animali***

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 36**  
***Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni***

1. I trattamenti con presidi fitosanitari devono essere eseguiti rispettando quanto previsto dal Regolamento attuativo dell'art. 24 della legge di stabilità provinciale 2016 in materia di "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", adottato dal Comune di Volano con provvedimento nr. 2.809 del 09.05.2017.
2. Per le violazioni delle disposizioni in materia si rimanda al Regolamento di cui al comma precedente.

**ARTICOLO 37**  
***Cantieri edili***

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **ARTICOLO 38**

#### ***Veicoli a motore, rimorchi e simili***

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili. Essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

### **ARTICOLO 39**

#### ***Rifiuti inerti***

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

### **ARTICOLO 40**

#### ***Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti, le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti***

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 41**  
***Attività di volantinaggio***

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli, salvo autorizzazione comunale;
  - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 42**  
***Sgombero della neve***

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica stradale.
2. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
3. Sarà cura del Comune provvedere alla pulizia della neve nelle aree pubbliche di collocazione dei contenitori per rifiuti onde garantire l'accesso e lo svuotamento agli/degli stessi.
4. La pulizia della neve nel luogo di collocazione dei contenitori per rifiuti assegnati alle utenze private sarà a carico delle medesime.
5. Qualora il soggetto affidatario della raccolta dei rifiuti fosse impossibilitato ad accedere ai contenitori per presenza di neve o ghiaccio, può omettere la raccolta degli stessi segnalandone la circostanza al Comune.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 43**  
***Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità***

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**ARTICOLO 44**  
***Sanzioni***

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal Decreto legislativo n. 152 del 2006, da altre normative di settore e dal vigente Regolamento comunale di polizia urbana, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.
2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

#### **ARTICOLO 45**

##### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento.